

IL LICENZIAMENTO NELL'ENTE LOCALE

Tribunale di Udine 1.6.2004 – Giudice Verni' – C. – contro Comune.

Rapporto di lavoro con ente locale – attribuzione di ordini nell'ambito delle mansioni assegnate – forma scritta – necessità – esclusione – contestazione disciplinare – forme sacramentali per la notifica – necessità – esclusione – reiterata indisponibilità ad eseguire ordini legittimi nell'ambito delle funzioni assegnate – licenziamento disciplinare – giusta causa – sussistenza.

Il dipendente di ente locale è tenuto in base all'ordinaria disciplina del lavoro e particolarmente in base all'articolo 23 CCNL ENTI LOCALI ad eseguire le mansioni e le funzioni a lui attribuite dai superiori. Detti ordini qualora non affetti da palese illegittimità debbono essere eseguiti dal dipendente. Reiterate inadempienze ed insubordinazioni volte al palese rifiuto degli ordini assegnati, danno luogo a giusta causa di licenziamento.

Nota

Un operaio dipendente da un comune del Friuli con un curriculum già denso di precedenti disciplinari, era inquadrato in posizione contrattuale che contemplava l'attività di guida di automezzi e di manutenzione stradale.

In occasione di una copiosa nevicata che investiva la località di lavoro, egli era incaricato dai responsabili del Comune, della guida di un trattore per spalare la neve nonché di spargere il sale per evitare il formarsi del ghiaccio sul manto stradale.

Si rifiutava di svolgere detta attività sostenendo di non essere in grado di guidare il nuovo trattore.

Il responsabile del Comune emetteva degli ordini scritti cui il dipendente non dava riscontro.

Avuta contestazione dei fatti e rifiutata ogni comunicazione relativa al procedimento disciplinare avviato, era licenziato per giusta causa.

Si rivolgeva al Giudice del Lavoro sostenendo la illegittimità degli ordini ricevuti in quanto non notificatigli in forma rituale e l'illegittimità dell'intera procedura disciplinare, non essendo stato certificato il suo rifiuto di ricevere la contestazione da personale preposto alle notifiche. Deduceva inoltre come la sanzione non fosse stata graduata in relazione alla limitata gravità dei fatti addebitati.

Il Giudice del Lavoro di Udine ne respinge il ricorso e dichiara legittimo il licenziamento.

Sostiene il magistrato estensore che la pressoché totale riconduzione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni alla disciplina del diritto privato e delle comuni regole legali e contrattuali del lavoro, esonerava l'amministrazione negli atti di gestione del rapporto stesso, da qualunque adempimento formale che sfugga alle normali manifestazioni di volontà contrattuale.

La sentenza è stata annotata dall'avvocato Petracci nel n. 11/2004 di "Guida al Pubblico Impiego Locale" – Il Sole 24 Ore, pag. 44.